

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2015
647/2015/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2014 E DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI,
PER GLI ANNI 2011-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 634/2014/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 89/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 147/2015/R/GAS;
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2015, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2014 finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2015, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
209	GENOVA RETI GAS
380	EROGASMET SPA
419	SO.ME.T. SRL
791	TOSCANA ENERGIA SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
1280	MARCHE MULTISERVIZI SPA
1728	VERGAS SRL

- sono state presentate, entro il 15 settembre 2015 e con riferimento all'anno tariffario 2015, istanze di rettifica di dati fisici, di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG, dalle imprese distributrici e per le località di seguito indicate:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
301	AGSM DISTRIBUZIONE SPA	4604 – VERONA 2742 - CHIAMPO
380	EROGASMET SPA	4329 – CAMERI 3067 – VILLAFRANCA DI VERONA 5951 – MENTANA 6386 – MENTANA 5952 – PALESTRINA 5954 – PALESTRINA 6380 – ROCCA PRIORA
759	AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	4389 – CASTAGNETO CARDUCCI

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2015, istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
95	PUBLIRETI SRL
301	AGSM DISTRIBUZIONE SPA
553	UNISERVIZI SPA
696	ENERCO DISTRIBUZIONE SRL
841	HERA SPA
972	VALNERINA SERVIZI SCPA
992	DOLOMITI RETI SPA
1692	ENERGIE OFFIDA SRL

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati, effettuate in anni precedenti il 2014, finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2015, riportate nella *Tabella A* della presente deliberazione:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per gli anni 2009-2014 per i servizi di distribuzione e misura del gas, le richieste di rettifica presentate dalle imprese distributrice di seguito elencate, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA D

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
209	GENOVA RETI GAS
380	EROGASMET SPA
419	SO.ME.T. SRL
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA
1261	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
1280	MARCHE MULTISERVIZI SPA

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2014 e alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per gli anni dal 2011 al 2013, in relazione alle rettifiche di cui al punto precedente;

- in relazione alle richieste di rettifica dei dati presentate dalle società riportate nella *Tabella D* e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015, prevedere che le istanze di rettifica e integrazione dei dati patrimoniali relativi all'anno 2013 presentate dalle società di seguito elencate siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA E

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
209	GENOVA RETI GAS
380	EROGASMET SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione n. 3/2015, prevedere che le istanze di rettifica e integrazione dei dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2014 finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2015, presentate dalle società di seguito elencate, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA F

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
209	GENOVA RETI GAS
791	TOSCANA ENERGIA SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1280	MARCHE MULTISERVIZI SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, accettare le istanze di rettifica e integrazione di dati fisici presentate dalle società riportate nella *Tabella B* della presente deliberazione e prevedere che tali rettifiche trovino applicazione in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella C* della presente deliberazione siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2011 come riportati nella *Tabella 3*, allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2012 come riportati nella *Tabella 4*, allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2013 come riportati nella *Tabella 5*, allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2014 come riportati nella *Tabella 6*, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Rideterminazione di opzioni gas diversi per gli anni 2011, 2012 e 2013

2.1 Sono approvati i valori delle opzioni gas diversi:

- per l'anno 2011 come riportati nella *Tabella 3 bis*, allegata al presente provvedimento;

- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 bis, allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 bis, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Indennità amministrativa

3.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 7, allegata alla presente deliberazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni